

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1136-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE MARTINI)

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (UNIDROIT) dopo anni di studi preparatori con la collaborazione di insigni giuristi dei principali sistemi giuridici (da parte italiana i professori Asquini, Ravà e Ascarelli) ha redatto il testo della presente Convenzione con la quale si disciplina uniformemente l'ipotesi in cui un soggetto sia autorizzato (o pretenda di essere autorizzato) a concludere per conto di un altro un contratto di compravendita internazionale di merci (articolo 1, punto 1).

In materia di compravendita internazionale di merci esiste già una disciplina uniforme tra numerosi Paesi europei tra cui l'Italia (Convenzioni dell'Aja del 1964), ma con la Convenzione di Vienna del 1980, pure all'ordine del giorno di questa Assemblea (disegno di legge n. 1137) la stessa materia dovrebbe ricevere una regolamentazione uniforme a livello universale; e poichè una compravendita internazionale si realizza spesso attraverso intermediari, l'accordo in oggetto è particolarmente utile.

In tema di rappresentanza, come si sa, vi sono attualmente profonde divergenze fra i sistemi di *civil law* e quelli di *common law*: mentre nei primi l'atto posto in essere dal rappresentante produce i suoi effetti direttamente nella sfera giuridica del rappresentato soltanto se ne sia stato speso il nome, nei secondi quello che conta è l'alienità dell'affare, per cui il *principal* resta vincolato non soltanto quando l'*agent*, debitamente autorizzato, abbia concluso in nome proprio ma per conto altri, ma anche quando il terzo abbia ignorato la qualità di *agent* del suo diretto contraente e il titolare sia noto in un secondo momento.

La Convenzione al nostro esame si propone di superare a livello internazionale questi contrasti, prevedendo questa soluzione di compromesso: in linea di principio l'atto del rappresentante vincola direttamente il rappresentato anche in mancan-

za della cosiddetta *contemplatio domini* (articolo 12); resta invece vincolato il rappresentante qualora il terzo abbia ignorato la sua qualifica di rappresentante, lo stesso rappresentante si sia qualificato come **commissionario e abbia lasciato intendere di voler vincolare soltanto se stesso** (articolo 13, punto 1); anche in queste ipotesi, è prevista un'azione diretta da parte del rappresentato verso il terzo e viceversa, se il rappresentante dovesse essere inadempiente, salva la possibilità per la parte convenuta di avvalersi delle stesse eccezioni che avrebbe potuto opporre al rappresentante (articolo 13, punto 2).

È una regolamentazione originale che ha il pregio di conciliare gli opposti approcci seguiti nei Paesi di *civil law* e di *common law*, e di tenere in considerazione le esigenze della pratica commerciale. Sappiamo infatti che nelle contrattazioni riguardanti beni mobili ciò che conta non è tanto l'elemento formale (la spendita del nome), quanto l'elemento sostanziale (aver posto in essere un atto nell'interesse di un altro soggetto), semprechè il rappresentante non svolga un'attività di intermediazione in nome proprio (commissionario). Per l'ordinamento italiano è una novità, ma già il nostro codice civile prevede in tema di mandato (e quindi anche nella commissione) alcune disposizioni che vanno nella direzione del superamento della distinzione tra rappresentanza diretta e indiretta (articoli 1705, comma secondo, e 1706, comma primo, del codice civile). In più bisogna ricordare che la nuova disciplina è destinata ad applicarsi soltanto nei rapporti internazionali (articolo 2), e il nostro diritto interno in questi casi è costretto a cedere il passo a legislazioni straniere.

Tra le altre disposizioni previste dalla Convenzione al nostro esame si segnalano gli articoli 5 (possibilità per le parti di escludere in tutto o in parte la disciplina uni-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

forme), 7 (rilevanza degli usi e pratiche negoziali), 9 (conferimento dei poteri al rappresentante in maniera espressa o tacita), 10 (libertà di forma), 11 (possibilità per i paesi socialisti di richiedere nei rapporti per il commercio estero la forma scritta), 14 (rappresentanza apparente), 15 (ratifica), 17 e seguenti (cessazione dei poteri di rappresentanza verso terzi). Queste disposizioni corrispondono nella sostanza a principi previsti nel nostro ordinamento interno.

La Convenzione in esame è stata approvata all'unanimità dai cinquantotto Stati partecipanti alla Conferenza di Ginevra, ed è stata firmata dall'Italia il 9 aprile 1984. L'entrata in vigore è prevista dopo la rati-

fica da parte di almeno dieci Stati (articolo 33).

La Commissione affari esteri, all'unanimità, raccomanda di autorizzarne la ratifica nella convinzione che la esatta normativa a carattere istituzionale gioverà a rendere più agevoli, e nella certezza del diritto, i rapporti tra operatori economici appartenenti a sistemi giuridici diversi.

Questo atto inoltre conferma ulteriormente i vincoli particolarmente intensi che da sempre legano il nostro Paese all'UNIDROIT, che ha sede in Roma, e che ha redatto questa Convenzione.

MARTINI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla rappresentanza in materia di vendita internazionale di merci, adottata a Ginevra il 17 febbraio 1983, con risoluzione finale adottata a Ginevra il 15 febbraio 1983.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.